

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 662

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MELELEO, DANZI e MONCADA LO
GIUDICE di MONFORTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2001

—————

Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di
attività venatoria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La collocazione del nostro Paese nell'ambito dell'Unione europea ha imposto notevoli cambiamenti sia dal punto di vista economico che normativo, per garantire un adeguato inserimento del cittadino italiano in una prospettiva europea.

Tale esigenza, che va riscontrata in tutti i settori che ci riguardano, non da ultimo quello della caccia, non risulta ancora attuata in campo venatorio, laddove è invece indispensabile ed impellente un adeguamento normativo.

Non dimentichiamo, infatti, che l'Italia per sua posizione geografica usufruisce dello stesso contingente di selvaggina migratoria che interessa gli altri Paesi europei (quaglie, tortore, tordi, beccacce, anatidi, eccetera).

Pertanto tutti gli Stati europei gestiscono, per lo più, lo stesso patrimonio faunistico migratorio.

Da ciò la necessità di una normativa venatoria che, in Italia, risponda sì ad esigenze di

tutela e conservazione delle suddette specie, ma che, al contempo, consenta al cittadino - cacciatore italiano di usufruire del suddetto patrimonio al pari del proprio collega francese, spagnolo o di altro Paese d'Europa, per garantire una uguaglianza anche di diritti e non solo di doveri, in un più ampio contesto europeo.

Siffatte esigenze suggeriscono indispensabili modifiche al quadro normativo attualmente vigente in materia venatoria (legge 11 febbraio 1992, n. 157), per restituire dignità a quelle tradizioni nel nostro Paese da troppo tempo avvilita da una legge ormai vetusta ed anacronistica, dettata da una cieca politica protezionistica, priva di alcun supporto tecnico o scientifico. Tanto già avviene negli altri Stati europei, dove una gestione oculata consente un esercizio della caccia nel pieno rispetto di tutte le tradizioni venatorie più antiche e radicate che risultano ampiamente valorizzate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 4, le parole : «viene rinnovato ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «viene rinnovato ogni due anni ed i suoi membri non sono rieleggibili».

Art. 2.

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni provincia è destinato per una percentuale dal 20 al 25 per cento» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono pertanto compresi i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi all'interno dei quali sia vietata l'attività venatoria. L'estensione complessiva dei parchi, qualora al loro interno sia interdetta la caccia, non può superare il 20 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.»;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ricompresi in tale territorio, e sono dunque soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale e regionale e degli enti pubblici in genere, sempre che l'attività venatoria non sia preclusa al loro interno da esigenze di protezione o di ordine pubblico e di sicurezza.»;

c) al comma 17, le parole: «Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati non è precluso l'esercizio dell'attività venatoria».

Art. 3.

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali» sono sostituite dalle seguenti: «di dimensioni provinciali»;

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria ogni cacciatore ha diritto di accesso in tutti gli ambiti territoriali costituiti entro i confini della regione di residenza».

Art. 4.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'apertura della stagione venatoria è prevista, su tutto il territorio nazionale, per la prima domenica di settembre.»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabile dalla prima domenica di settembre al 30 settembre: tortora (salvo la tortora dal collare, per cui è vietata la caccia);

b) specie cacciabili dalla prima domenica di settembre al 31 dicembre: merlo, allodola, passera mattugia, passera oltremontana, colino della Virginia, starna, pernice rossa, pernice sarda, lepre comune, lepre sarda, minilepre, coniglio selvatico;

c) specie cacciabili dalla prima domenica di settembre al 31 gennaio: quaglia, fagiano, germano reale, folaga, moriglione, moretta, fringuello per un prelievo non superiore a cinque capi, peppola per un prelievo non superiore a cinque capi;

d) specie cacciabili dalla prima domenica di settembre al 28 febbraio: passero, storno, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, gallinella d'acqua, alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, mestolone, beccaccino, colombaccio, frullino, combattente, beccaccia, taccola, corvo, cornacchia nera, pavoncella, pittima reale, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, volpe;

e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca, fagiano di monte, francolino di monte, coturnice, camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone, con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca;

f) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.

1-ter. In deroga al comma *1-bis* del presente articolo ed ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *c*), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere, fino a un massimo complessivo di sette capi per giornata venatoria, esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dal 1° marzo al 31 marzo per le sole giornate di sabato e domenica: marzaiola, codone, mestolone, pittima reale, combattente, beccaccino;

b) specie cacciabili dal 1° aprile al 15 aprile per le sole giornate di sabato e domenica: tortora, quaglia;

c) specie cacciabile dal 16 aprile al 30 aprile per le sole giornate di sabato e domenica: tortora, con divieto dell'ausilio del cane;

d) specie cacciabile tutto l'anno per la sola giornata di domenica: gazza, passero e volpe. La caccia alla volpe dal 1° gennaio al 31 agosto può essere effettuata esclusivamente con cani da tana.»;

c) al comma 2, le parole: «I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° primo settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «La chiusura della stagione venatoria è prevista, su tutto il territorio nazionale, per il 28 febbraio»;

d) al comma 5, le parole: «Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre» sono sostituite dalle seguenti: «Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due»;

e) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La caccia ai soli anatidi è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto».

Art. 5.

1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I membri della predetta commissione possono svolgere il loro ruolo di esaminatori per un massimo di due anni».

